



Atti persecutori e "cyberbullismo": considerazioni de iure condendo e de iure condito

di

Massimo Luigi Ferrante*

SOMMARIO: 1 - Premessa. 2 - Il disegno di legge 1261 B. 3 - La definizione di cyberbullismo. 4 - Il delitto di atti persecutori. a) Premessa. b) Il bene giuridico tutelato. c) L'elemento oggettivo del reato. d) L'elemento soggettivo. e) Le circostanze aggravanti. f) Il trattamento sanzionatorio e la procedibilità. 5 - Il tenore della modifica all'art. 612 bis c.p., successivamente eliminata dal Senato. 6 - Considerazioni conclusive.

1 - Premessa.

L'evoluzione tecnologica non sempre costituisce un fattore di progresso. In alcuni casi costituisce un vero e proprio fattore criminogeno. Si pensi a tutte quelle fattispecie realizzate con il ricorso a strumenti informatici o telematici, che hanno costretto il legislatore ad intervenire con la previsione di fattispecie *ad hoc*: frodi informatiche, danneggiamenti di informazioni, dati e programmi.

Il poter agire senza esporsi in prima persona, senza quindi i rischi connessi, spinge un numero maggiore di soggetti a delinquere. Tale fenomeno riguarda soprattutto il mondo giovanile per via della dimestichezza che le nuove generazioni hanno con gli strumenti in questione. Agire dietro lo schermo di un terminale, con maggiori possibilità di impunità, può spingere a delinquere soggetti che si guarderebbero bene di agire *vis à vis* con la vittima.

In questo quadro si inserisce il fenomeno del cosiddetto cyberbullismo¹, normalmente

* Professore aggregato di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

¹Sul fenomeno del cyberbullismo si considerino, *ex multis*: M. Manca, - L. Petrone *La Rete del Bullismo. Il Bullismo della Rete*, Roma, 2014; Faccioli, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale*, Vicalvi, 2015; Barone, *Bullismo e cyberbullismo. Riflessioni, percorsi di intervento, prospettive*, Vicalvi, 2016; M.L.

legato all'età giovanile sia degli autori che delle vittime, che anche per via delle potenzialità comunicative dei *social networks* sta assumendo caratteri sempre più preoccupanti.

2 - Il disegno di legge 1261 B.

Questa situazione spiega perché il legislatore abbia deciso di affrontare il fenomeno. Di particolare interesse il disegno di legge n. 1261.B, il cui *iter* è emblematico delle difficoltà attuali di giungere in tempi accettabili a produzioni normative anch'esse accettabili.

Tale disegno è stato infatti proposto dalla Sen. Elena Ferrara ed altri ed approvato in prima lettura il 20 maggio 2015. Nel passaggio alla Camera ha subito importanti emendamenti, fra i quali uno concernente la previsione di modifiche all'art. 612 *bis* c.p., ed è stato approvato in data 20 settembre 2016. Il Senato a sua volta ha mantenuto ferma la precedente scelta emendando gli emendamenti della Camera ed espungendo così dal disegno la materia penale. In tale sede è stato infatti eliminato l'art. 8 che prevedeva modifiche all'art. 612 *bis* c.p. in tema di atti persecutori mediante la trasformazione della circostanza dell'impiego di strumenti telematici ed informatici da parte dello *stalker* da aggravante ad effetto comune ad aggravante ad effetto speciale.

Particolarmente significativo l'intervento in sede di discussione finale del relatore di maggioranza, Sen. Francesco Palermo, che evidenzia una opinabile idea del diritto penale, basata prevalentemente sulla repressione e sulla sanzione e contrapposta alla prevenzione ed all'educazione².

Genta - A. Brighi - A. Guarini, *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, Milano, 2016.

² Appare interessante riportare qui di seguito un brano dell'intervento in questione: " Ora, fermo restando il consenso generalizzato rispetto alla necessità di intervenire sulla materia, ci sono non solo in questo ambito, ma anche in tanti altri - lo abbiamo notato anche nella nostra esperienza di legislatori - almeno due diverse scuole di pensiero su come farlo. C'è la scuola di pensiero, che potremmo chiamare repressiva e sanzionatoria, secondo cui comportamenti disdicevoli, anche se spesso, come accade tra gli adolescenti, posti in essere senza la dovuta consapevolezza della loro gravità, devono essere sanzionati e repressi affinché ciò che è accaduto non abbia a ripetersi. Tutta la materia penale in senso ampio è ispirata a un difficile equilibrio tra le esigenze repressive e quelle educative.

La seconda impostazione fondamentale, seguita fin dall'inizio dal disegno di legge, è quella educativa, basata sulla prevenzione, educazione, informazione e sulla diffusione della consapevolezza negli adolescenti e, poi, in tutto il sistema che ruota loro intorno della possibile gravità di determinati comportamenti troppo spesso assunti con grande leggerezza. Dal mio punto di vista, è questo l'aspetto fondamentale che spinge a ritornare a una logica educativa. A differenza delle fattispecie che normalmente soggiacciono alla repressione penale, in questi casi molto spesso non siamo in presenza dell'elemento

Appare evidente che questo *modus opinandi* trascura del tutto la dimensione preventiva del diritto penale, che, come è noto, a livello generale si estrinseca non solo sul versante della contropinta a delinquere rappresentata dalla minaccia della pena, ma anche sul versante della funzione di "orientamento culturale" che tale minaccia svolge nell'ottica della generalprevenzione positiva. Non si può quindi trascurare il fatto che la pena ha anche una evidente funzione simbolico-espressiva, che si concreta in un giudizio di disapprovazione sociale del fatto³. Detto con altre parole, la pena svolge anche una funzione di "squalificazione sociale" del fatto di reato⁴. Ne consegue che la previsione di una fattispecie criminosa svolge anche una vera e propria *azione pedagogica*, fornendo giudizi di valore "... *i quali si manifestano in schemi comuni di comportamento morale che rappresentano come una barriera contro tendenze criminali*"⁵.

Come se non bastasse, è stata ignorata la funzione della pena incentrata sulla rieducazione, consacrata dal III comma dell'art. 27 della Costituzione.

A dimostrazione di una limitata attenzione nei confronti del diritto penale si consideri anche un altro brano dell'intervento del predetto relatore: " *Quindi, insistere sulla repressione (anche se spesso ci troviamo dinanzi a casi assolutamente drammatici e disgustosi che spingerebbero a pensare in prima battuta alla necessità di una repressione penale), avrebbe poco senso, sarebbe poco efficace e andrebbe a intasare ulteriormente il sistema giudiziario con una mole di fattispecie potenzialmente infinita. E ancora non sappiamo quante possano essere le fattispecie che evolvono con l'evolvere dei mezzi di comunicazione moderna. Sostanzialmente ciò non porterebbe al risultato sperato*"⁶.

oggettivo e in gran parte dei soggetti non vi è la percezione della gravità e dell'impatto che gli atti compiuti possono avere, anche portando - purtroppo - ai casi tragici che ho menzionato poco fa di suicidi o comportamenti assolutamente drammatici da parte degli adolescenti. Di conseguenza, un'impostazione basata sulla rieducazione, sulla formazione e sulla consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti in questi fenomeni - tutto sommato, sono nuovi, così come lo sono gli strumenti attraverso i quali si canalizzano - non può riguardare la generalità dei soggetti, ma deve essere limitata ai minori per i quali la funzione educativa è principale, primaria e fondamentale e prevale su tutte le altre, soprattutto su quella repressiva." Il resoconto stenografico di tale intervento nel corso della seduta del 26 gennaio 2017 del Senato è pubblicato in: www.senato.it .

³ Sul punto, nella dottrina tedesca: Jescheck-Weigend, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Berlin, 1996, 65; Günther, *Die symbolisch-expressive Bedeutung der Strafe*, in *Festschrift für K. Lüdersen*, a cura di C. Prittowitz e M. Baurmann, Baden Baden, 2002, 204 ss..

⁴ In tal senso: Vassalli, *La pena in Italia oggi*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, a cura di M. Pisani, vol. I, Milano, 1991, 622.

⁵Pagliari, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 628.

⁶In: www.senato.it

Appare veramente difficile condividere tali affermazioni: viene dato atto del verificarsi di casi "assolutamente drammatici" e si nega il ricorso allo strumento penale; si profila un "intasamento" del sistema giudiziario non ricordando che gli emendamenti della Camera non riguardavano l'introduzione di nuove fattispecie criminose ma, come s'è detto, solo la trasformazione di una circostanza aggravante ad effetto comune in circostanza ad effetto speciale; *last but not least*, non viene considerato il fatto che gli episodi di bullismo e di cyberbullismo già ora integrano quasi sempre gli estremi di fattispecie criminose.

Il disegno di legge in questione è stato approvato dal Senato in data 31 gennaio 2017 ed ora pende alla Camera.

In tale disegno attualmente si cerca di prevenire e reprimere il fenomeno ricorrendo a strumenti di natura diversa dal diritto penale: la possibilità per la vittima di cyberbullismo, anche minore di età, o per il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo di inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore del sito *internet* o del *social media*, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo (art. 2); l'istituzione di un "tavolo tecnico" per la redazione di un piano di azione integrato per la prevenzione del fenomeno (art. 3); l'elaborazione da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca di linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno in ambito scolastico (art. 4); l'estensione all'autore di atti di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni della procedura di ammonimento prevista per lo *stalker*. (art. 6).

A proposito dell'articolo da ultimo citato, che prevede la possibilità di attivare la procedura di ammonimento prevista dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 prima della presentazione della denuncia o della querela per "*taluno dei reati previsti dagli articoli 594, 595 e 612 del codice penale*"⁷, non si può non evidenziare una approssimativa tecnica di redazione della norma sotto due aspetti. Il primo, di minore gravità, rappresentato

⁷Il comma 1 dell'art. 6 del disegno di legge nel testo emendato dal Senato dispone testualmente:

" *Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.*"

dal definire ancora reato l'ingiuria *ex art. 594 c.p.*, oggetto di recente depenalizzazione (come sarebbe dovuto essere noto anche ai Senatori). Il secondo, rappresentato dall'indicazione di due sole fattispecie criminose (diffamazione e minaccia) rispetto al più ampio novero desumibile dalla definizione di cyberbullismo elaborata dallo stesso Senato (che verrà analizzata da qui a breve). A tal proposito non si può non evidenziare la migliore formulazione del testo elaborato dalla Camera, incentrato sul richiamo ai fatti, non procedibili d'ufficio, indicati nelle definizioni di bullismo e cyberbullismo contenute nell'art. 1⁸.

Partendo dal presupposto che il Senato ha voluto "bandire" il diritto penale in tale disegno di legge, non si capisce perché non abbia consentito almeno per le altre fattispecie di cyberbullismo procedibili a querela (si pensi alle percosse, si pensi alle lesioni lievissime) il ricorso al procedimento di ammonimento, dalle chiare funzioni preventive non solo dei reati ma anche dei processi a carico dei "cyberbulli".

Si è quindi in presenza di una contraddittoria formulazione, dal sapore di eterogenesi dei fini, che potrebbe portare la Camera ad emendare nuovamente il testo, con conseguente rinvio al Senato e con alto rischio di decadenza del disegno di legge in questione per via della conclusione della XVII Legislatura.

Nonostante il fatto che l'analisi di un disegno di legge abbia sempre il carattere della provvisorietà, si possono abbozzare nel presente lavoro alcune valutazioni sulla posizione del cyberbullismo nel sistema penale italiano, sia *de iure condendo*, sia *de iure condito*.

3 - La definizione di cyberbullismo.

A tal fine appare interessante considerare la definizione di cyberbullismo fornita nella versione approvata dal Senato all'art. 1, comma 2:

"Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,

⁸ Il comma 1 dell'art. 7 del testo del disegno di legge in questione elaborato dalla Camera disponeva testualmente:

" Per i fatti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale ".

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

Si tratta di una definizione che contiene una sorta di "catalogo" di reati che possono essere posti in essere dal "cyberbullo", anche se non sempre indicati con il corretto *nomen iuris*: si pensi al ricatto che normalmente è espressione sinonimica dell'estorsione; si pensi al generico concetto di "qualsiasi forma di pressione", che comprende anche il concetto di minaccia e quello di violenza privata; si pensi al concetto di denigrazione che richiama alla mente il delitto di diffamazione, peraltro indicato espressamente nella stessa elencazione; si pensi anche al concetto di "qualunque forma di aggressione", che comprende, come s'è visto *supra*, fra l'altro, le percosse e le lesioni lievissime.

Maggiormente apprezzabile l'impostazione data dalla Camera, che prendeva in considerazione un fenomeno più ampio basandosi su una prima definizione di bullismo alla quale *per relationem* seguiva una di cyberbullismo e non individuava i soggetti passivi esclusivamente nei minorenni. Il comma 2 dell'art. 2 del disegno di legge uscito dalla Camera dei Deputati disponeva testualmente:

" Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima."

Si trattava di una definizione tributaria dei riscontri criminologici in materia, che conteneva in buona sostanza un ben più preciso "catalogo" di reati già previsti nell'ordinamento italiano, anche se talora non indicati con il relativo *nomen iuris*: molestie minacce, violenze private, estorsioni, furti, danneggiamenti, ingiurie, diffamazioni, istigazioni al suicidio e, pur mancando una esplicita menzione, atti

persecutori (c.d. *stalking*). Infatti il richiamo alle molestie reiterate, alle violenze psicologiche, ai sentimenti di ansia, timore, isolamento emarginazione, richiamava in maniera evidente alcune componenti strutturali del delitto da ultimo citato.

Il comma 3 dell'art. 1 forniva a sua volta la definizione di cyberbullismo:

" *Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.*"

Confrontando i testi, quanto elaborato dalla Camera appare denotato da maggiore precisione tecnico-giuridica rispetto alla definizione elaborata dal Senato. Infatti concerneva anche il bullismo, conteneva, come s'è già sottolineato, un catalogo di comportamenti illeciti più ampio e preciso. Inoltre non si riferiva esclusivamente ai minorenni, tenendo conto del fatto che possono subire tali condotte anche giovani che abbiano già raggiunto la maggiore età.

Nonostante ciò, anche nella definizione fornita dal Senato appare implicito il richiamo al delitto di atti persecutori in quanto alcune condotte sopra viste (molestia e qualsiasi forma di pressione integrante gli estremi della minaccia) costituiscono le modalità di realizzazione del delitto in questione e lo scopo di determinare l'isolamento del minore, può cagionare uno o più eventi previsti dall'art. 612 *bis* c.p.. Indicativa è anche l'applicabilità della procedura di ammonimento prevista per lo *stalker* all'autore di cyberbullismo.

4 - Il delitto di atti persecutori.

a) Premessa.

Appare quindi utile analizzare le relazioni tra il cyberbullismo ed il delitto di atti persecutori, normalmente definito "*stalking*"⁹, espressione di non agevole traduzione derivando dal linguaggio della caccia, potendosi solo con approssimazione rendersi

⁹Sul delitto di atti persecutori si considerino, *ex multis*: Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, Guida al diritto, 2009, n. 19, 49 ss.; Gargani, *Commento al D.L. 23.2.2009, n. 11, conv. in l. 23/4/09, n. 38, Leg. Pen.*, 2009, 424 ss.; Valsecchi, *Il delitto di "atti persecutori. (Il c.d. stalking)*. Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1377 ss.; Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; Sorgato, *Stalking*, Torino, 2010; Leoncini-Meini, *Lo stalking*, Stud. iur., 2011, 263 ss.; Sereni, *Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale*, in *Studi in onore di F. Coppi*, I, Torino, 2011, 583 ss.; Coco, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012; De Simone, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013.

con le locuzioni, "fare la posta", "braccare", "disturbare", "perseguitare"¹⁰.

L'accostamento non è certo casuale: spesso e volentieri gli episodi di cyberbullismo assumono il carattere di vere e proprie persecuzioni e di conseguenza, come s'è visto, le definizioni sopra viste appaiono in parte modellate su tale delitto.

A dire il vero, quest'ultimo si riscontra soprattutto nell'ambito delle relazioni di coppia e solo in percentuale minore nell'ambito delle relazioni intercorse a scuola o all'università¹¹, tuttavia le ipotesi di *stalking* legate al cyberbullismo appaiono particolarmente insidiose, per via dell'età delle vittime.

Occorre perciò prendere rapidamente in considerazione il delitto di atti persecutori per coglierne la portata con riferimento al fenomeno qui considerato, partendo dal testo dell'art. 612 *bis* c.p., introdotto dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

Il comma 1 dispone testualmente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

b) Il bene giuridico tutelato.

L'articolo in questione è stato inserito nel libro II, titolo XII (delitti contro la persona), sezione III (delitti contro la libertà morale). Quindi ad una analisi superficiale l'oggettività giuridica sembrerebbe essere costituita da tale libertà, intesa come libertà di autodeterminarsi spontaneamente.

Analizzando il tenore del I comma la libertà morale appare sicuramente lesa solo nel caso di verifica di uno degli eventi in esso indicati, ossia la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Diverso discorso vale invece per gli altri due eventi: perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di una persona vicina (prossimo congiunto o persona legata da relazione affettiva). Si tratta di eventi che paiono offendere più che la libertà morale

¹⁰ Sul punto v. Fiandaca - Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, Volume II, tomo primo, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, 226.

¹¹ Sul punto v.: F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Padova, 2013, 350.

l'integrità psichica.

L'alternativa è quindi: o individuare beni giuridici distinti a seconda dell'evento conseguenza della condotta della quale si dirà, o individuare un bene giuridico unitario.

In dottrina si sono delineate opinioni diverse,

V'è chi considera lo *stalking* reato eventualmente plurioffensivo, ritenendo l'oggetto giuridico costituito costantemente dalla libertà morale (nei suoi aspetti della tranquillità psichica e della libertà di autodeterminazione) ed eventualmente dalla incolumità individuale, dalla vita e dalla salute fisio-psichica della vittima¹².

Diversa opinione considera la norma come posta a tutela di un unico bene giuridico, ravvisato nella *serenità psichica della vittima*, bene intermedio al fine di tutelare "beni finali", come la vita e l'integrità fisica della persona perseguitata¹³.

Altri autori hanno ritenuto che il delitto in questione sia caratterizzato da una inevitabile indeterminatezza del bene giuridico trattandosi in buona sostanza di una fattispecie a tutela di sentimenti¹⁴.

Secondo la Corte di cassazione l'invasività della condotta dello *stalker* nella vita privata della vittima, ai fini dell'integrazione del reato in questione deve produrre un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio della vittima stessa, non richiedendosi il verificarsi di uno stato patologico¹⁵.

In definitiva, ad avviso di chi scrive il bene tutelato, che costituisce il "minimo comun denominatore" per tutte le ipotesi di *stalking*, è la *serenità della vittima*, in ogni caso lesa dal verificarsi di uno degli eventi che verranno considerati di qui a breve. Raccordandosi al fenomeno del cyberbullismo appare evidente il *vulnus* a tale bene che in numerosi casi subisce la giovane vittima, come nell'ipotesi nella quale cada in stato di isolamento.

c) *L'elemento oggettivo del reato.*

α. *Le condotte.*

Le condotte prese in considerazione dal I comma dell'articolo in questione sono

¹² In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 354 s..

¹³ In tal senso: Cadoppi, *cit.*, 52; Valsecchi, *cit.*, 1383 ss..

¹⁴ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 228.

¹⁵ In tal senso: Cass., 7 marzo 2011, in *St. iur.*, 2011, 867 ss..

incentrate su minacce o molestie, come si evince dalla locuzione " *minaccia o molesta taluno...*". Tali condotte sono desumibili o esplicitamente o implicitamente dalle definizioni di cyberbullismo sopra viste e quindi appare opportuno analizzarle, sia pur celermente.

Sul concetto di "minaccia" occorre riportarsi a quanto opinato con riferimento all'omonimo reato previsto dall'art. 612 c.p.: prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipenda dalla volontà dell'agente¹⁶. La minaccia quindi rientra a pieno titolo nel concetto di "qualsiasi forma di pressione", richiamato nel disegno di legge *de quo agitur*. Le forme della minaccia possono essere di vario tipo: esplicita, implicita, diretta, indiretta, reale, simbolica.

Lo stesso ragionamento vale per i mezzi impiegati per realizzarla: parole, gesti, scritti, meri atteggiamenti, purché idonei a turbare la libertà psichica della vittima.

Sul concetto di "molestia" occorre invece riportarsi alle elaborazioni relative all'omonimo reato previsto dall'art. 660 c.p.: tutto ciò che viene ad alterare dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona¹⁷.

Da questo novero devono essere escluse le condotte violente. A tal proposito viene invocata la giurisprudenza in tema di rapporti tra il reato di molestie e quello di violenza sessuale, che richiede un contatto fisico per concretare quest'ultimo¹⁸.

Minacce e molestie sono condotte alternative fra loro, che però possono anche essere poste in essere insieme.

Non basta però porre in essere uno di tali comportamenti (o entrambi): il reato è caratterizzato dalla *reiterazione delle condotte*¹⁹. In mancanza di tale reiterazione sarà configurabile il reato di minaccia o quello di molestia.

Si è in presenza quindi di un *reato necessariamente abituale* (o a condotta reiterata)²⁰.

La Corte di cassazione ha ritenuto non integrare la condotta di atti persecutori un numero esiguo di telefonate rispetto all'arco temporale considerato²¹.

¹⁶ In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 267 s..

¹⁷ In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 351 s..

¹⁸ In tal senso: Cass., 6 giugno 2008, citata in Valsecchi, *cit.*, 1386

¹⁹ In tal senso, *ex multis*: Fiandaca - Musco, *cit.*, 229.

²⁰ In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 354.

²¹ In tal senso: Cass., Sez. V penale, 28 ottobre 2016, n. 45547, in *www.italigiure.it*

Quanto al lasso di tempo che deve intercorrere fra le condotte, non esistono criteri certi e deve essere determinato dalla prudente valutazione del giudice, essendo decisiva l'individuazione di un nesso di abitualità²².

Le condotte reiterate devono avere come soggetto passivo la *stessa persona*.

Non è quindi configurabile lo *stalking* se le condotte siano dirette ogni volta ad una persona diversa, come avviene invece nella corrispondente disciplina penale britannica.

Caso diverso è invece quello del soggetto attivo che molesti o disturbi persone diverse per colpire indirettamente la vittima nei suoi affetti. In questa ipotesi è configurabile il delitto in questione²³.

β. Gli eventi.

Dalla formulazione dell'art. 612 *bis* c.p. sorgono dubbi in ordine all'espressione " *in modo da* ": si riferisce all'idoneità degli atti a cagionare gli eventi dei quali si dirà, prevedendo un reato di pericolo²⁴, oppure deve essere intesa nel senso della necessità dell'evento dannoso, prevedendo quindi un reato di danno? La giurisprudenza ha fornito una risposta in quest'ultimo senso: il reato in questione è reato di evento e di danno²⁵. Anche parte importante della dottrina opina in tal senso basandosi sulla condivisibile valutazione del rigore del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 612 *bis* c.p., più compatibile con una fattispecie di effettiva lesione, e sulla eccessiva dilatazione della fattispecie qualora fosse considerata di pericolo²⁶.

L'ambiguità di tale formula ha anche indotto a ritenere che quelli in questione non siano elementi costitutivi del reato ma condizioni obiettive di punibilità in quanto arricchirebbero solamente la sfera di offesa del reato e, qualora si ritenessero elementi costitutivi dovrebbero essere preveduti e voluti, con la conseguenza di una sostanziale disapplicazione dell'art. 612 *bis* c.p.²⁷.

A tale *modus opinandi* si può agevolmente obiettare la sua incongruenza rispetto al

²² Sul punto v. Valsecchi, *cit.*, 1387.

²³ In tal senso; Valsecchi, *cit.*, 1388.

²⁴ Sul punto v. Fiandaca - Musco, *cit.*, 226.

²⁵ In tal senso: Cass., Sez. V penale, 14 aprile 2012, n. 14391, in *www.neldiritto.it*

²⁶ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 228.

²⁷ In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 353 s..

disposto del I comma dell'art. 27 Cost., secondo l'interpretazione della Corte costituzionale a partire dalla sentenza 23 marzo 1988, n. 364²⁸, in quanto l'art. 44 c.p. stabilisce che l'evento dal quale dipendono le condizioni obiettive di punibilità può anche non essere voluto e quindi nell'ipotesi nella quale gli eventi in questa sede considerati non fossero voluti verrebbero addebitati al soggetto attivo a titolo di responsabilità oggettiva.

Gli *eventi* in questione sono: a) *grave e perdurante stato di ansia o di paura*, b) *fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*; c) *costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita*.

Si tratta di eventi diversi ed alternativi fra loro, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrare il reato in questione²⁹, tuttavia possono verificarsi cumulativamente³⁰. L'art. 612 *bis* costituisce quindi una norma a più fattispecie e non una disposizione a più norme, con la conseguenza di ritenere sussistente un solo reato nel caso di verifica cumulativa degli eventi tipici³¹.

Si tratta di eventi che, per un verso o per l'altro, possono facilmente essere connessi ad uno stato di isolamento del minore vittima di cyberbullismo.

Per quanto concerne l'evento *sub a)*, l'ansia deve essere intesa come una tensione angosciosa derivante da molestie, mentre la paura è lo stato emotivo di apprensione per il pericolo di un male derivante dalle minacce³².

Qualora l'evento si concreti in un turbamento della psiche della vittima tale da sfociare in una vera e propria nevrosi saranno configurabili lesioni personali³³.

In una pronuncia della Corte di cassazione sono stati ritenuti sussistere tali stati psichici nel destabilizzante turbamento psichico di una minorenne oggetto di reiterate condotte concretatesi in apprezzamenti, invio di baci, inviti a salire sull'automobile e sguardi insistenti e minacciosi³⁴.

²⁸Corte cost., 23 marzo 1988, n. 364, in *Foro it.*, 1988, I, 1385 ss., con nota di Fiandaca, *Principio di colpevolezza ed ignoranza inescusabile della legge penale: prima lettura della sentenza n. 364 del 1988*.

²⁹In tal senso, *ex multis*: Cass., Sez. V penale, 26 aprile 2016, in *www.italgiure.it*.

³⁰ In tal senso: Cass. 14 aprile 2012, n. 14391 cit..

³¹ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 230; F. Mantovani, *cit.*, 354 s..

³²In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 352.

³³In tal senso: Valsecchi, *cit.*, 1385.

³⁴In tal senso: Cass., 12 gennaio 2010, in *Giust. pen.*, 2010, II, 468 ss..

Secondo la Corte d'appello di Milano³⁵, l'evento in questione deve essere identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, condizione che deve essere grave e non passeggera e può assumere rilevanza penale anche se non si traduce in sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica.

L'evento *sub b)*, incentrato sul fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, è basato anch'esso su uno stato d'animo caratterizzato da ansia e da paura per un pericolo imminente³⁶.

A tal proposito, secondo la predetta sentenza della Corte d'appello di Milano³⁷ tale evento deve essere desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e dalla loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo imminente.

Il dubbio riguarda l'espressione "*fondato*": sinonimo di "ragionevole" o di "reale"? Nel primo caso occorre adottare il parametro della persona ragionevole; nel secondo quello delle condizioni della vittima, che nell'ipotesi di eccessiva paura potrebbe provare timore anche in situazioni che alle altre persone non ingenerano tale sentimento. Da qui l'idea che nel processo debba essere accertato che la vittima abbia effettivamente provato timore per la propria incolumità, al di là della ragionevolezza di tale timore³⁸. In tale ottica l'accusa dovrebbe però provare sotto il profilo del dolo il fatto che l'agente conoscesse la particolare sensibilità della vittima.

Diversa l'opinione di coloro che ritengono che l'incombente del pericolo non debba essere immaginaria o meramente supposta ma fondata su concrete circostanze di fatto, alla luce dell'espressione "fondato timore" usata dal legislatore³⁹.

Da altra dottrina viene suggerito un approccio "misto", non fondato sul concetto di "persona media", ma oggettivo e soggettivo al tempo stesso, che tenga conto delle circostanze del caso concreto e delle particolari condizioni psicologiche del soggetto passivo⁴⁰. Tale impostazione appare preferibile soprattutto con riferimento al tema oggetto del presente lavoro in quanto il minore si trova spesso per via dell'età in

³⁵ C.A. Milano, 13 gennaio 2012, n. 5123, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 gennaio 2012.

³⁶ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 232.

³⁷ C.A. Milano, 13 gennaio 2012 *cit.*.

³⁸ In tal senso: Valsecchi, *cit.*, 1392.

³⁹ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 232.

⁴⁰ In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 353.

condizioni psicologiche di debolezza, condizioni che lo possono portare a temere anche qualora non vi sia un reale pericolo.

Infine l'evento *sub c)*, incentrato sulla costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, appare ammantato da indeterminatezza. Infatti il concetto di "alterazione delle proprie abitudini" appare troppo generico, demandando in buona sostanza all'interprete il compito di individuare i modelli di vita e le modalità di comportamento la modifica dei quali peggiori la condizione esistenziale del soggetto⁴¹. Tale incertezza concerne soprattutto il livello di gravità che deve raggiungere il cambio delle abitudini. Sarà bastevole il cambio di un'abitudine di scarso rilievo (ad esempio, cambio del luogo dove portare a spasso il cane o dell'orario nel quale andare ad acquistare il giornale)?

Appare del tutto condivisibile l'opinione che suggerisce l'adozione di un criterio ermeneutico restrittivo, che porti ad escludere fatti solamente fastidiosi che inducano la vittima a cambiare piccole abitudini⁴². Tali non possono essere certo considerate le modifiche delle abitudini sul versante della vita sociale alle quali venga spinto il minore che si trovi a causa di cyberbullismo in condizioni di isolamento.

Quanto al suo accertamento, l'evento in questione è quello dei tre che pone minori problemi in quanto si manifesta nel mondo esterno con la condotta della vittima che per difendersi dagli atti persecutori altera le proprie abitudini di vita, con la conseguente possibilità di operare un confronto tra il *prius* ed il *posterius*.

Diverso è il discorso per quanto riguarda gli eventi *sub a)* e *b)* in quanto legati a stati psichici.

In ordine all'accertamento degli stati di ansia e di paura appare condivisibile l'opinione che suggerisce il ricorso a parametri scientifici propri del sapere medico pur senza considerarli in modo rigido vincolanti⁴³.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la prova di un evento psichico deve essere basata sulla ricerca di fatti sintomatici del turbamento, assumendo rilevanza le dichiarazioni della vittima⁴⁴, le sue condotte conseguenti e successive al comportamento dello *stalker* ed anche la condotta di quest'ultimo, da valutare, sia in

⁴¹ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 232.

⁴² In tal senso: Valsecchi, *cit.*, 1395; Fiandaca - Musco, *cit.*, 232.

⁴³ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 231.

⁴⁴ In tal senso, *ex multis*: Cass., Sez. V penale, 28 ottobre 2016, n. 45547, in *www.italgiure.it*.

astratto, sotto il profilo dell'idoneità a causare l'evento, sia in concreto, con riferimento alle effettive condizioni di tempo e di luogo⁴⁵.

Da quanto detto appare quindi evidente che il concreto stato di isolamento nel quale si venga trovare il minore vittima di cyberbullismo ha sicura rilevanza probatoria.

In ogni caso è necessario accertare la sussistenza del nesso causale tra le condotte e le conseguenze psicologiche dannose in capo alla persona offesa⁴⁶.

d) L'elemento soggettivo.

E' costituito dal dolo generico, incentrato sulla previsione e sulla volontà di determinare uno degli eventi alternativamente indicati nella norma per mezzo della condotta complessiva risultante dall'insieme dei singoli atti⁴⁷. A proposito della definizione di cyberbullismo, poiché il fine di isolare la vittima può comprendere uno dei tre eventi (o tutti e tre gli eventi) previsti dall'art. 612 *bis* c.p., ben può risultare configurabile il dolo richiesto per il delitto in questione qualora venga perseguito dal soggetto attivo tale fine.

Occorre precisare che il dolo deve essere caratterizzato dalla volontà di sottoporre *abituamente* la vittima alle condotte sopra viste allo scopo di determinare uno degli eventi, volontà che spesso sussiste negli autori di bullismo e di cyberbullismo. Tale impostazione appare la più corretta alla luce del fatto che lo *stalking* è reato abituale e quindi il dolo deve avere una dimensione "programmatica" che abbracci tutte le condotte.

Di diversa (e non condivisibile) opinione sembra invece essere la Corte di cassazione in quanto in una pronuncia ha ritenuto che non occorra la rappresentazione anticipata del risultato finale ma la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ognuno di essi arreca all'interesse protetto, consapevolezza insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente

⁴⁵ In tal senso: Cass., 11 aprile 2012, n. 13568 ,in *www.altalex.com*.

⁴⁶ In tal senso. Cass. 14 aprile 2012, n. 14391 cit..

⁴⁷In senso analogo si pronunciano Fiandaca e Musco (*cit.*, 233) secondo i quali: " *L'elemento psicologico è configurabile in forma di dolo generico: la coscienza e volontà dell'agente deve avere ad oggetto le reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice quali effetti delle azioni moleste.*".

della sfera privata della persona offesa⁴⁸. La prova del dolo viene dalla stessa sentenza rinvenuta nelle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria e nelle conseguenze che da esse sono derivate nello stile di vita della persona offesa.

In maniera analoga sul versante dottrinale v'è chi ha ritenuto non necessario il dolo unitario, considerando sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte, accompagnate dalla consapevolezza della loro raggiunta abitudine⁴⁹.

Infine non appare configurabile il dolo eventuale, alla luce del fatto che l'intenzione di perseguire appare diretta a cagionare l'assillo della vittima⁵⁰.

e) *Le circostanze aggravanti.*

Allo stato attuale sono previste diverse aggravanti per il delitto di attività persecutorie, due ad effetto semplice e una ad effetto speciale. Inoltre la commissione del reato di *stalking* costituisce a sua volta aggravante del delitto di omicidio volontario.

α . Fatto commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (art. 612 bis, comma 2, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119).

Si tratta di circostanze ad effetto semplice, alla luce dell'espressione "*la pena è aumentata*".

Di particolare interesse per quanto concerne l'oggetto del presente lavoro l'aggravante dell'aver agito attraverso strumenti informatici o telematici, introdotta dalla riforma del 2013 al comma 2 dell'articolo in questione. La *ratio* della norma è evidentemente⁵¹ volta a far fronte alla grande diffusione di attività persecutorie per mezzo di tali strumenti, attività che ben possono essere connesse a fenomeni di cyberbullismo. Nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera tale circostanza, come si vedrà nel paragrafo seguente, avrebbe dovuto avere un effetto sanzionatorio più rigoroso portando ad un incremento di pena superiore ad un terzo.

⁴⁸In tal senso: Cass., 15 maggio 2013, n. 20993, in *www.altalex.com*.

⁴⁹In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 355.

⁵⁰ In tal senso: Fiandaca - Musco, *cit.*, 233.

⁵¹Non dello stesso avviso è F. Mantovani (*cit.*, 356) , il quale ritiene meno evidente la *ratio* dell'uso di strumenti informatici.

β . Fatto commesso a danno di un minore , di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 l. 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.(art. 612 bis c.p., comma 3).

Si tratta di circostanze ad effetto speciale poiché comportano un aumento superiore ad un terzo, essendo la pena è aumentata fino alla metà. Per quanto concerne la circostanza di maggiore interesse per la presente trattazione, ossia quella basata sulla minore età della vittima, la *ratio legis* appare evidente, essendo volta alla tutela di soggetti in condizioni personali di particolare vulnerabilità, di ridotta capacità difensiva esposti alla possibilità di più gravi conseguenze dannose fisiche, psicologiche, morali e sullo sviluppo⁵².

γ. Persistenza della condotta nonostante l'ammonimento del questore.

L'art. 8 della L. 23 aprile 2009, n. 38 (modificata dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119) prevede ai primi due commi la possibilità per la vittima di atti persecutori, prima di sporgere querela, di chiedere al questore l'ammonimento dello *stalker* e, nel caso di fondatezza della richiesta, l'ammonimento stesso. Il comma 3 del predetto articolo dispone testualmente: " *La pena per il delitto dell'art. 612 bis è aumentata se i fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo* ".

Si tratta di una circostanza ad effetto comune, la *ratio* della quale appare evidente.

Occorre dire che la riforma *in itinere* prevede per le vittime di cyberbullismo analogo ammonimento all'art. 6 del disegno di legge approvato dal Senato, sopra criticato, tuttavia l'aggravante in questione vale solo con riferimento a coloro che vengano ammoniti come autori di atti persecutori in quanto la proposta si riferisce soli ai commi 1 e 2 della L. n. 38 del 2009 e non al comma 3 che prevede l'aggravante in questione. Ne consegue che l'estensione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 6 dell'attuale disegno di legge al cyberbullismo non comprende l'aggravante qui considerata. Quindi tale circostanza graverà solo sul "cyberbullo" imputabile che sia stato ammonito per *stalking*.

f) Il trattamento sanzionatorio e la procedibilità.

⁵²In tal senso: F. Mantovani, *cit.*, 356.

Quanto alla *pena*, il comma 1 dell'art. 612 *bis* c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a 4 anni. Per quanto riguarda gli inasprimenti della stessa si rinvia a quanto poc'anzi detto in tema di circostanze.

Il reato è procedibile a querela, avente il termine per la presentazione di sei mesi. La remissione della querela a causa della riforma operata con L. 15 ottobre 2013, n. 119 può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, Il comma c.p.⁵³.

Per ciò che interessa il presente lavoro, si procede invece d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile. Tale scelta appare condivisibile alla luce del maggiore disvalore di atti persecutori posti in essere nei confronti di tali soggetti in condizioni di debolezza ed alla luce dei limiti alla possibilità di sporgere querela posti dall'art. 120 c.p..

Il fatto è procedibile d'ufficio anche quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ed infine se il fatto è commesso dall'ammonito.

5 - Il tenore della modifica all'art. 612 *bis*, successivamente eliminata dal Senato.

Il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera il 20 settembre 2016 prevedeva, come s'è visto, una modifica dell'art. 612 *bis* c.p., che appare utile considerare per cogliere la preferibile strategia di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo seguita dai Deputati.

L'art. 8 del disegno, successivamente eliminato a seguito di emendamento al Senato, disponeva testualmente al comma 1:

" All'articolo 612-bis del codice penale: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni

⁵³ Se la minaccia è grave o è effettuata con i modi indicati nell'art. 339 c.p. da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice di segrete associazioni, o con lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da recare pericolo alle persone.

private, carpiti attraverso artifici, raggi o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

Quindi l'articolo 612 *bis* c.p. sotto il profilo delle circostanze sarebbe stato modificato scorporando dal comma 2 l'aggravante della realizzazione per mezzo di strumenti informatici o telematici, inserendola nel comma 3 e trasformandola in circostanza ad effetto speciale.

Nuova era la previsione come aggravante di situazioni, pur sempre legate all'utilizzo di strumenti informatici o telematici, purtroppo alla ribalta della cronaca: sostituzione di persone ed invio di messaggi, o di testi o di immagini, apparentemente da parte delle vittime della sostituzione, strumentali alla realizzazione del delitto di atti persecutori.

A tal proposito occorre notare che la previsione di questa parte del comma 3 era più simbolica che effettiva, in quanto le condotte ivi indicate rientrano nella ipotesi generale di utilizzo di tali strumenti, previsione che è stata frutto di una svista o che è stata voluta per additare in maniera specifica all'opinione pubblica le condotte in questione.

In definitiva, la strategia seguita dai Deputati era in buona sostanza quella di inasprire il trattamento sanzionatorio in modo tale da "dare un segnale" alla società, non solo in senso deterrente, per via dell'inasprimento, ma anche in senso "culturale" al fine di evidenziare il disvalore delle condotte di *stalking* realizzate con tali strumenti.

Il Senato invece è stato di diverso avviso, evitando l'impiego dello strumento penale per le opinabili ragioni sopra criticate.

6 - Considerazioni conclusive.

Occorre ora trarre le fila dal discorso sin qui svolto.

Il disegno di legge in questione congedato dal Senato ha agito in varie direzioni. per quanto riguarda il diritto penale, da un lato ha fornito una definizione di cyberbullismo rappresentante una sorta di *summa* dei reati connessi a tale fenomeno; dall'altro, ha escluso il ricorso alla leva penale incentrato su un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio nel caso di commissione tramite strumenti informatici o telematici, come era stato invece proposto dalla Camera.

Si tratta di una scelta, giova ribadirlo, che lascia perplessi perché di fronte a fatti di sicura gravità connessi al cyberbullismo sarebbe stato auspicabile ricorrere alla funzione di orientamento culturale (e quindi di educazione preventiva) del diritto penale.

Invece il Senato sembra aver ceduto ad un indulgenzialismo che può avere seri effetti di deresponsabilizzazione nei confronti dei "cyberbulli".

Tale rischio è aumentato dalla non corretta informazione fornita dai *mass media* in ordine alle modifiche apportate al disegno di legge dal Senato, dipinte come foriere di una depenalizzazione del cyberbullismo, che ha potuto dare al lettore poco attento l'idea che tale fenomeno non sia connesso a fattispecie criminose, come s'è invece dimostrato nel presente lavoro con particolare riferimento al delitto di atti persecutori.

La soluzione preferibile sarebbe quella di superare le aporie sopra riscontrate con altri emendamenti della Camera, tuttavia ciò aumenterebbe notevolmente il rischio di decadenza del disegno di legge in questione poiché difficilmente si potrebbe giungere ad una sesta lettura prima della conclusione della Legislatura.

Si tratta di un rischio che vale la pena di correre.